

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2017)

INDICE

AMORUSO: sulla condizione dei paracadutisti della Folgore impegnati nella sicurezza di Expo 2015 (4-04180) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	Pag. 6069	su una circolare dell'Esercito sulla libertà di manifestazione del pensiero sui <i>social network</i> da parte dei militari (4-05246) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6075
DIVINA: sulla vicenda lavorativa di un appuntato dei Carabinieri (4-03429) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6071	SERRA ed altri: sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-00975) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6078
GASPARRI: sulla nomina dei vincitori di un concorso per tenenti nel Corpo sanitario dell'Esercito (4-00899) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6072	sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-02661) (risp. ROSSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6081
MARTON ed altri: sugli organismi di protezione sociale dei militari (4-03639) (risp. ALFANO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> )	6074		

AMORUSO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

i paracadutisti della "Folgore" (del 183° e del 186° reggimento) sono stati mobilitati per vigilare sulla sicurezza di Expo 2015;

l'interrogante, in base a notizie di stampa, ha appreso che i militari hanno subito e continuano a subire situazioni di grave disagio sia materiale che relativo al loro *status*;

i paracadutisti sono stati infatti sistemati in "campi di fortuna" e alloggiati all'interno di tende dove la temperatura è arrivata anche a toccare i 40 gradi. Successivamente abbondanti piogge hanno danneggiato in modo grave le strutture, creando altri disagi;

un sito *internet* specializzato ("congedatifolgore") riporta che ai paracadutisti presenti all'Expo non sarebbe stato più concesso di indossare il classico basco amaranto uniformandosi alle altre forze dell'Esercito;

il basco della Folgore è un simbolo antico e distintivo, rappresentativo di un Corpo dalla storia gloriosa e illustre;

la decisione di vietarne l'uso appare come un'inutile forma di "demotivazione" per i paracadutisti della Folgore,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e quali ne siano state le ragioni;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda garantire ai paracadutisti della Folgore, così come a tutti i militari impegnati nell'Expo, condizioni accettabili nella sistemazione e nelle condizioni di vita;

quali iniziative intenda assumere in merito alle responsabilità e alle soluzioni alla vicenda relativa al basco, considerata grave dall'interrogante.

(4-04180)

(25 giugno 2015)

RISPOSTA. - La possibilità di alloggiare in tende una parte del personale militare impegnato in compiti di sorveglianza del sito dove si è svolto l'evento Expo 2015, era stata individuata, inizialmente, quale soluzione contingente e con carattere di assoluta provvisorietà, visti i brevi tempi di preavviso scaturiti dalla richiesta urgente del Ministero dell'interno e delle autorità locali per Expo 2015. Da subito, infatti, sono state poste in essere le opportune iniziative per ospitare i militari presso infrastrutture più adeguate, dando loro una migliore sistemazione alloggiativa rispetto a quanto, in un primo momento, era stato possibile approntare per ragioni di urgenza.

Quanto alle "abbondanti piogge", cui si fa riferimento, si è trattato di un fenomeno meteorologico di carattere eccezionale e particolarmente intenso che ha colpito l'area di Malpensa-Bellinzago Novarese il 14 maggio 2015, procurando numerosi danni nella zona, senza risparmiare alcune tende a uso generale e alloggiativo. L'emergenza è stata, comunque, affrontata dal personale dell'Esercito con immediatezza, ripristinando le iniziali condizioni.

La questione, infine, relativa al divieto di indossare il basco amaranto per i paracadutisti impegnati nelle operazioni di sorveglianza del sito Expo 2015 è da ricondurre unicamente alle particolari condizioni climatiche, con temperature particolarmente elevate che, in alcune giornate, hanno registrato picchi ben al di sopra delle medie stagionali. In considerazione di ciò, lo Stato maggiore dell'Esercito ha immediatamente disposto l'adozione di adeguate misure per mitigare gli effetti dell'intensa ondata di calore, procedendo con l'acquisizione di alcuni *gazebo* per consentire al personale di ripararsi dall'esposizione ai raggi solari. Contestualmente, in attesa di avere la disponibilità di tali strutture, è stato previsto l'utilizzo per tutto il personale militare coinvolto, senza distinzione di Arma o di specialità, di un capo di vestiario in dotazione alla forza armata (cappello tropicale a falde larghe) che offre migliori condizioni di benessere. Una volta acquisiti e collocati i *gazebo* lungo l'anello del sito Expo 2015, l'uso del cappello tropicale è stato sospeso ed è stato riattivato l'utilizzo del copricapo di specialità, tra cui il tradizionale basco amaranto dei paracadutisti.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(9 febbraio 2017)

---

DIVINA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

da informazioni in possesso dell'interrogante risulterebbe che all'appuntato dei Carabinieri Agostino De Pasquale, in servizio a Trapani, sarebbe stato fatto oggetto di una serie di accuse che la magistratura puntualmente ha rigettato, con sentenze irrevocabili, con la motivazione "perché il fatto non sussiste";

a causa di queste vicende giudiziarie sarebbe stato trasferito da Mazara del Vallo a Trapani:

De Pasquale a seguito dell'assoluzione con formula piena chiede di essere reintegrato nei suoi diritti e nello specifico di essere riassegnato al suo posto di lavoro precedente a Mazara del Vallo, in sostanza chiedendo il pieno reintegro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se essa corrisponda al vero;

se risulti che cosa impedisca di ottemperare alla richiesta del militare, ossia che gli vengano riconosciuti tutti i diritti e le condizioni di lavoro precedenti.

(4-03429)

(12 febbraio 2015)

RISPOSTA. - Sulla vicenda, il Governo ha già riferito in risposta all'interrogazione 3-02000 dello stesso presentatore, svolta in data 1° marzo 2016, presso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato. Non essendo, nel frattempo, intervenuti elementi di novità, non si può che confermare quanto già esposto in quella sede.

In particolare, si ribadisce che il procedimento penale, conclusosi (marzo 2015) con l'archiviazione, non comporterà alcun pregiudizio per l'anzianità di grado spettante al militare che sarà nuovamente sottoposto a valutazione per eventuale avanzamento, con decorrenza dal 2014.

L'appuntato è in servizio, dal 15 giugno 2015, presso la stazione di Mazara del Vallo, una delle sedi da lui indicate quali “gradite”, dove è stato trasferito a domanda.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(9 febbraio 2017)

---

GASPARRI. - *Ai Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 260 del 17 dicembre 2012 è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito, distinti per lauree, con riserva, nell'ambito di complessivi 4 posti per laureati in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, di un posto a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio e per cause di servizio;

da notizie pervenute all'interrogante, risulta che il dottor Diego Sola, dopo anni di studi e di lavoro precario caratterizzati da immensi sacrifici anche economici a carico della famiglia, ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Ministero della difesa, risultando primo nella graduatoria di merito, con punteggio 108,44, come da decreto n. 96/1D della Direzione generale per il personale militare, datato 9 agosto 2013;

con tale ultimo decreto si è proceduto alla nomina dei vincitori, escludendo il primo in attesa della decisione di merito del TAR Lazio a seguito di un ricorso presentato da uno dei concorrenti che pretende lo scorrimento della graduatoria del concorso precedente, non essendo trascorsi i tempi previsti tra i due bandi,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, e in quali tempi, il Governo intenda porre in essere per garantire l'assunzione al concorrente risultato regolarmente vincitore del concorso bandito dal Ministero della difesa e primo in graduatoria, ciò al fine di garantire il diritto all'assunzione.

(4-00899)

(24 settembre 2013)

RISPOSTA. - Il dottor D.S. ha partecipato al concorso indetto con decreto dirigenziale n. 260 del 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale Concorsi ed esami, n. 101 del 28 dicembre 2012. Durante lo svolgimento della procedura concorsuale un altro candidato, il signor S.P., classificatosi idoneo non vincitore nel medesimo concorso dell'anno precedente, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto n. 260, nella parte in cui la Direzione generale per il personale militare ha indetto un nuovo concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito. Il ricorrente, in proposito, lamentando il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, ha contestato il mancato scorrimento della relativa graduatoria e per questo ha chiesto l'annullamento del nuovo bando di concorso.

Il Tribunale adito, ritenendo che al danno conseguente al ricorrente, terzo idoneo nella graduatoria del precedente concorso per la stessa qualifica, si potesse ovviare disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente ad un posto tra i due messi a concorso, ha disposto, con ordinanza cautelare n. 1538/2013, proprio il “congelamento” di uno dei due posti di vincitore, nelle more della definizione del giudizio la cui udienza era fissata per l'11 dicembre 2013.

La competente Direzione generale ha, conseguentemente, eseguito il provvedimento cautelare del giudice amministrativo provvedendo alla nomina di uno solo tra i primi due candidati idonei, ossia del concorrente riservatario, in attesa della sentenza di merito, onde preservare le legittime aspettative di tutti gli interessati.

In data 11 dicembre 2013, il TAR per il Lazio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor S.P., lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato in parte il bando di concorso impugnato (sentenza n. 02524/2013). Avverso tale sentenza, la Direzione generale ha interposto appello al Consiglio di Stato, la cui udienza di trattazione non risulta ancora stata fissata.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(9 febbraio 2017)

---

MARTON, MANGILI, MORONESE, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORRA, BOTTICI, SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, ENDRIZZI, LEZZI, BUCCARELLA, FUCKSIA, CRIMI, GIARRUSSO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nella sezione I del Capo V si occupa di "Assistenza morale, benessere e protezione sociale";

l'articolo 464 stabilisce, al comma 3, che "Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio";

considerato che l'articolo 465, rubricato "Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale", al comma 2 specifica che: «In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consen-

tire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate come "organismi di protezione sociale", così come definiti alla lett. *b*) del comma 2 dell'articolo 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

(4-03639)

(17 marzo 2015)

RISPOSTA. - Si chiede di sapere "se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate come "organismi di protezione sociale", così come definiti alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010". A tal proposito, si rende noto che l'elenco degli organismi di protezione sociale propriamente detti riguarda 26 strutture (24 dell'Esercito e 2 dell'Aeronautica), espressamente costituite ai sensi della citata norma.

Al fine di renderne un'agevole consultazione si allegano alla presente risposta gli elenchi relativi alle strutture indicate, in una tabella che resta a disposizione degli interroganti.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(14 febbraio 2017)

---

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MORONESE, DONNO, PAGLINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", nel Capo relativo ai "Doveri militari" indica i comportamenti che devono essere assunti dai militari nella loro vita militare, ma anche civile, in quanto collegati al loro particolare *status*. In particolare, l'articolo 1350, ai commi 1 e 2, sancisce i casi e le circostanze in cui i militari, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti all'osservanza

della disciplina militare. Mentre, al comma 3, estende tale disciplina anche al di fuori del contesto propriamente militare, affermando che "Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni";

l'articolo 1472, se da una parte ribadisce la libertà di manifestazione del pensiero dei militari, dall'altra pone il limite di espressione quando "si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

nel mese di dicembre 2015 è stata emanata dallo Stato maggiore dell'Esercito, I Reparto affari giuridici ed economici del personale, una circolare a firma del generale di Divisione Carlo La Manna, dal titolo "Norme di comportamento in merito all'utilizzo del social network da parte del personale militare dell'Esercito per fini non istituzionali". Questo atto, pur evidenziando "la libertà di ogni militare di aderire ai social network nelle vesti di privato cittadino", limita però tale libertà all'osservanza della disciplina sancita dai citati articoli 1350 e 1472 del codice. Nel testo della circolare, richiamando anche l'articolo 772 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico dell'ordinamento militare, si sollecita il riserbo sulle questioni militari, prevedendo il divieto di pubblicare foto, video o notizie che, pur insignificanti, possano costituire materiale informativo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

quanto sopra, in linea con il richiamato disposto normativo, non desta preoccupazioni, nella parte relativa alla limitazione delle libertà individuali dei militari dell'esercito che, consapevoli del loro particolare *status*, è opportuno che improntino i loro comportamenti sempre al rispetto delle norme (quando, soprattutto, si rapportano a temi specifici della loro categoria). Quanto invece può generare perplessità è il fatto che la circolare abbia come unico destinatario l'Esercito e non sia stata emanata, come risulta, a livello di interforze, determinando così una discriminazione tra militari appartenenti ai diversi comparti delle forze armate;

ulteriore criticità, forse di maggiore rilievo, è l'invito finale ai comandanti, ad ogni livello, di individuare quelle condotte in contrasto con i principi delineati, promuovendo così un sistema che potrebbe assumere carattere persecutorio in quanto potenzialmente strumentalizzabile per controllare il personale rispetto ad altri ambiti della vita privata, quali ad esempio, l'orientamento politico;

considerato inoltre che:

i timori e le perplessità sollevati dagli interroganti sono anche giustificati dalla vicenda che ha interessato un sottufficiale dell'Esercito e che è stata oggetto dell'interrogazione 5-07577 presentata in IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati da una deputata appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle. Nel caso di specie, il sottufficiale, peraltro rappresentante di categoria, è stato punito con un giorno di consegna per aver pubblicato su un *social network* alcune foto che denunciavano le situazioni di difficoltà vissute dai nostri militari impegnati nel servizio di vigilanza all'EXPO di Milano e costretti a vivere, per mesi, in condizioni disagiati diversamente dagli altri operatori del comparto sicurezza e difesa;

la Costituzione, all'art. 21, garantisce a tutti, indiscriminatamente, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, compreso quello politico, mediante diversi mezzi di diffusione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'articolo 19, mette in evidenza il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere. Tali libertà sono richiamate anche nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se vi siano, nell'ambito delle forze armate ulteriori circolari o atti diversamente denominati che ricalchino lo stesso contenuto della citata circolare o, diversamente, se non ritenga opportuno indagare sulle motivazioni alla base della scelta di destinare questa circolare solo al personale dell'Esercito e non a livello interforze;

se non ritenga di dover approfondire quali tipi di controllo i comandanti sarebbero legittimati a compiere nei confronti del loro personale, e se non valuti che questa disposizione, a giudizio degli interroganti così genericamente formulata, potenzialmente rappresenti una grave limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero o un mezzo per porre in essere atti di discriminazione;

se risulti che attualmente siano in essere, nell'ambito dell'Esercito, strutture deputate al controllo del personale militare iscritto ai vari *social network*, e se siano specificati in maniera puntuale i criteri utilizzati per valutare la "congruità" delle espressioni del pensiero del personale monitorato o se invece tale valutazione sia lasciata ad una, a parere degli interroganti pericolosa, discrezionalità o libera interpretazione dei soggetti preposti alla funzione di accertamento.

(4-05246)

(9 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Sulle questioni relative alle presunte limitazioni all'utilizzo dei *social network* da parte dei militari, il Governo ha già fornito risposta alle interrogazioni 5-07735 e 5-07577, entrambe svolte nella seduta dell'11 febbraio 2016 presso la IV Commissione permanente (Difesa) della Camera.

Nel merito a quanto chiesto con il presente atto, si conferma che lo Stato maggiore dell'Esercito ha diramato una comunicazione interna finalizzata a disciplinare l'utilizzo da parte del personale militare dei *social network*. Dette norme rappresentano un "decalogo" che richiama ogni militare, in ragione dello *status* rivestito, all'osservanza dei doveri di riservatezza e decoro, sottolineando l'attenzione all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione di massa.

Si rappresenta, inoltre, che non risulta essere svolto alcun monitoraggio dei profili del personale militare presenti sui *social network*.

Risulta, infine, che in tutte le forze armate siano state emanate analoghe direttive.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(14 febbraio 2017)

---

SERRA, MANGILI, BATTISTA, CAPPELLETTI, LEZZI. - *Ai Ministri della difesa e della giustizia.* - Premesso che:

il Maresciallo dei Carabinieri Antonio Cautillo è da anni vittima di un emblematico caso di discriminazioni sul luogo di lavoro;

la vicenda, nota alle cronache, si origina nel 1990 e tutt'ora perdura;

"Affari Italiani" in data 23 novembre 2012 pubblica l'articolo intitolato "Io, mobbizzato dall'Arma. Lo strano caso del maresciallo Cautillo", che così sintetizza la vicenda: «Un calvario che inizia nel 1990 quando viene lentamente emarginato senza un preciso motivo: divergenze di opinione, esasperazione dei rapporti tra colleghi. I comportamenti che subisce cominciano con insulti e diventano sempre più gravi arrivando al boicottaggio, alle minacce ed anche ad azioni che lui definisce illegali. "Ho sempre denunciato - racconta il militare ad Affari - le gravi minacce da me subite del tipo "sarai distrutto", "ti farò perdere il posto di lavoro", "ti auguro che ti levino lo stipendio e ti sospendano dal servizio". Denunciare reati è sempre stato il mio compito. L'ho svolto senza compromessi, per questo ero invisibile alla gerarchia. Per una delle inchieste da me curate un superiore fu indagato per omissioni di atti d'ufficio ed altro. Era molto ben valutato dalla gerarchia. Ma dovette dimettersi". Di fatto gli veniva impedito di svolgere bene il suo lavoro. La sua colpa forse sembra essere quella di non voler scendere a compromessi, di essere sempre ligio al dovere rompendo le uova nel paniere a chi invece pretenderebbe un comportamento più leggero e meno rigoroso»; si legge ancora: «Il maresciallo denuncia le persone che lo perseguitano e qui scatta quella che per asfissiante insistenza appare come una rappresaglia. Antonio viene infatti sottoposto ad oltre 50 procedimenti disciplinari. Subisce trasferimenti coatti, punizioni, umiliazioni continue. E viene continuamente denunciato per ipotetiche mancanze durante il servizio. Qualche mese fa ha superato indenne il settimo processo *bis* a suo carico davanti alla Corte Militare D'appello di Roma. Denunciato per "insubordinazione aggravata con violenza, minaccia ed ingiurie continuate" in primo grado aveva ricevuto una condanna a 8 mesi e 15 giorni di carcere. In appello però la Corte ha stabilito che non doveva essere processato rivalutando la querela per calunnia che il maresciallo aveva sporto. Ma è solo l'ultimo di una persecuzione giudiziaria cominciata nel 1997 e che lo ha visto sempre assolto. Di volta in volta è stato denunciato per i reati più strampalati: disobbedienza aggravata e continuata, insubordinazione con ingiuria, abuso d'ufficio, falsità ideologica, diffamazione. Per difendersi ha dovuto presentare 12 ricorsi al TAR, 17 querele e 18 istanze al Ministro della difesa. Le angherie da lui subite sono finite in Parlamento con 9 interrogazioni presentate da deputati e senatori»; infine si legge: "Ancora oggi - prosegue Antonio - sono in servizio nonostante la quantità industriale di punizioni, minacce, giudizi offensivi, trasferimenti coatti e ingiurie. Difendermi da tutto questo è diventato il mio lavoro. Ho denunciato ogni singolo provvedimento, emesso dai miei superiori, nel tentativo di veder tutelata la mia dignità. Viviamo in uno strano paese: un Generale dei Carabinieri viene condannato a 14 anni di carcere ed interdizione perpetua dai pubblici uffici ed in dieci anni di processi ha continuato tranquillamente a dirigere il ROS di tutta Italia, comandando i poveri sottoposti. Un Maresciallo di certificata onestà si rivolge alle istituzioni e non ottiene risposte. Pare che l'onestà stia diventando un disvalore. Mi sento un uomo in balia dello Stato". L'ultima burrasca riguarda l'accusa

di aver dato uno schiaffo al Comandante del Nucleo Operativo di Ghilarza dove Antonio era in servizio nel 2010. Benché non sia stato avviato alcun procedimento penale ordinario è in corso una sorta di inchiesta interna che potrebbe anche portare alla sua destituzione dall'Arma»;

risulta agli interroganti che il maresciallo ha recentemente presentato un circostanziato esposto al Ministro della difesa in cui dichiara: "ho inviato 26 istanze al Ministro della difesa ma, invece di giustizia o delle risposte previste dalla legge, ho ottenuto ulteriori ostilità, in particolare si tiene in ostaggio la mia richiesta di giustizia, omettendo di rispondere alle istanze e di trasmetterle all'autorità adita.". Ed ancora: "per la 20esima istanza al Ministro della difesa (avente ad oggetto un ennesimo procedimento disciplinare di corpo), incardinata nel 28esimo esposto inviato il 10 aprile 2013 al Ministro della giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale presso la Cassazione il *modus operandi* è analogo alle precedenti: si omette di rispondere alle istanze e di trasmetterle all'autorità adita. In particolare per ciascuna chiesi di conoscere dal Comando Generale CC quando, ex art. 735 del decreto del Presidente della Repubblica 90/2010, è trasmessa al Ministro della difesa, esigendo la norma che deve avvenire con la massima sollecitudine. Nonostante sia stata ritualmente depositata e protocollata nelle caserme CC, templi di legalità, nessuna risposta giunge dai CC (!?). Sul procedimento disciplinare fuorilegge denunciato nell'istanza: gli stessi atti a firma del Gen. Robusto certificano la matematica tardività della sua iniziativa ma anziché archiviarlo e scusarsi, unica opzione possibile per non violare ulteriormente la legge, prosegue con coscienza e volontà: volendo e prevedendo l'evento, abdicando un'azione pubblica a dei privati desiderata. Nel 28° esposto al Ministro della giustizia e magistrature superiori denuncio inoltre del procedimento disciplinare di stato intestatomi, totalmente falso e falsato, non citante le memorie del Cap. CC Gabriele Vallesi Penso ne le sue richieste istruttorie di escussione di testi e registrazioni. Dal procedimento scaturiscono ulteriori n. 6 istanze al Ministro della difesa, tutte rimaste senza esiti: il *modus* è identico. Per ciascuna chiesi invano di conoscere quando è trasmessa al Ministro della difesa: chi ha omesso di trasmetterle in tutto od in parte? Sulla vicenda denunciai, nel 17° esposto inviato il 13 gennaio 2012 al Ministro della giustizia e magistrature superiori, di "prove autoprodotte totalmente inventate, confutate da registrazioni non acquisite e non ascoltate da nessuna autorità giudiziaria", fornendogliele. Ora le avete anche voi, unitamente agli illuminanti verbali di stenotipia delle udienze penali, prodromiche della vicenda, testimonianze particolarmente importanti poiché rese da pubblici ufficiali all'autorità giudiziaria, sotto giuramento di verità. Attendo non ulteriori ostilità ma giustizia";

sulla vicenda che riguarda il militare sono stati presentati nel corso della XVI legislatura numerosi atti di sindacato ispettivo, ma la quale totale mancanza di elementi di risposta alle stesse interrogazioni citate, a giudizio degli interroganti, contribuisce a non offrire al militare le dovute tutele, ovvero a ricondurre l'intera vicenda entro quei canoni di correttezza e tra-

sparenza che devono essere posti a fondamento delle attività dell'amministrazione militare interessata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti

se intendano, per quanto di competenza, accertare, mediante le opportune iniziative di carattere amministrativo, compreso l'avvio di un'indagine interna, i fatti, le motivazioni da cui ha avuto origine la situazione che vede coinvolto il maresciallo Cautillo, le eventuali responsabilità disciplinari e le auspicabili soluzioni.

(4-00975)

(9 ottobre 2013)

SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, MANGILI, VACCIANO, TAVERNA, DONNO, PUGLIA, CASTALDI, MOLINARI. - *Ai Ministri della difesa e della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel 1990 il maresciallo dei Carabinieri Antonio Cautillo sporge denuncia per reati commessi da alcuni suoi commilitoni e da allora comincia per lui un calvario che dura oramai da più di 20 anni: deve affrontare 12 processi penali, viene sottoposto ad oltre 50 procedimenti disciplinari, subisce trasferimenti coatti, punizioni, umiliazioni continue e viene costantemente denunciato per ipotetiche mancanze durante il servizio;

in data 28 maggio 2014 è stato comminato l'ennesimo procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo col seguente assunto: "aver trasmesso al Presidente della Repubblica e al Ministro della difesa due esposti";

la vicenda prende le mosse da una *e-mail* inviata dal gabinetto del Ministro della difesa che, ricevuti gli esposti, probabilmente nell'intenzione di tutelare il militare, li ha trasmessi al comando generale dei Carabinieri, ma l'intervento ha sortito l'effetto opposto aggiungendo un ulteriore procedimento disciplinare ad un militare che stava difendendosi da una reiterata serie di procedimenti disciplinari;

il maresciallo si è difeso presentando un esposto, il n. 38, al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, indicando nel confezionamento dell'inchiesta specifiche ipotesi di reato che vanno dal falso, all'abuso d'uffi-

cio, al rifiuto di atti d'ufficio, agli atti persecutori, alle molestie, al favoreggiamento, segnalando, inoltre, gravi episodi di corruzione;

dopo aver segnalato possibili atti illeciti o irregolarità dall'interno di un sistema pubblico, invece di essere protetto e messo al riparo da qualsiasi ritorsione, il maresciallo rischia il proprio posto di lavoro considerato che l'ufficiale inquirente, esente da ammende, continua a comminargli gravi provvedimenti, tra cui una sanzione disciplinare ed un giudizio caratteristico "inferiore alla media", difforme da professionalità e rendimento profusi;

per questa azione il maresciallo si è difeso presentando un esposto, il n. 37, al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, riferendo: «Il tenente colonnello (*omissis*), protagonista delle epiche gesta in esposti n. 35 e n. 36 al ministro della Giustizia, dopo il loro deposito, bava alla bocca, inaspisce le pene. Mi dice, il 30.4.14, soli nel suo ufficio, che dovevo ringraziarlo per avermi giudicato "inferiore alla media" anziché "insufficiente", altrimenti sarei stato subito licenziato, avvalendosi strumentalmente della superiorità in grado o, se accertato, mercificando il potere che gli dà la legge, trasfigurano, in concorso, uno tra i più esperti e diligenti militari in una pezza da piedi, trasformando uno dei migliori nel peggiore di tutti. Qui agiscono con particolare abiezione, vigliaccamente, sanno di andare lisci come l'olio: i precedenti giudizi in cui, a torto, vengo tratteggiato come Totò Riina, portati alle autorità giudiziarie ordinarie, militari ed alla gerarchia, non hanno sortito sanzioni. Bassezze sistematiche, vigliaccherie, abusi che ti fiaccano»;

per di più nell'esposto n. 37 il maresciallo segnala gravissimi episodi di corruzione;

considerato che:

la suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 29211 del 2 agosto 2005, ha stabilito che l'atto recante note caratteristiche sul conto dell'inferiore gerarchico è da considerare atto pubblico, con tutte le conseguenze di legge che redigere un atto pubblico falso comporta;

la legge n. 190 del 2012 stabilisce che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;

sulla vicenda che riguarda il militare sono stati presentati dagli interroganti 2 precedenti atti di sindacato ispettivo (4-01366 e 4-00975) che ad

oggi non hanno ricevuto risposta così come i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XVI Legislatura,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano assumere per accertare la veridicità di quanto segnalato dal maresciallo Cautillo, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento nonché valutare se vi sia stata una specifica intenzione di discriminare e vessare il militare e, di conseguenza, determinare le eventuali responsabilità disciplinari e le auspicabili soluzioni;

se intendano adottare tutte le opportune misure al fine di offrire al maresciallo le dovute tutele riconducendo l'intera vicenda entro quei canoni di correttezza e trasparenza che devono essere posti a fondamento dell'amministrazione militare interessata.

(4-02661)

(10 settembre 2014)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si risponde congiuntamente agli atti 4-00975 e 4-02661, in quanto attinenti ad analoga tematica.

Il militare richiamato, a seguito della sentenza di condanna divenuta irrevocabile e acquisita dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri in data 1° marzo 2016, è stato destinatario di un procedimento disciplinare di stato, al fine di rilevare la sussistenza di eventuali aspetti passibili di sanzione disciplinare di stato, in relazione alla sentenza passata in giudicato (esame del giudicato penale).

Il procedimento, instaurato il 12 aprile 2016 e conclusosi nel mese di ottobre, si è svolto nei termini e con le modalità previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 1392 del codice dell'ordinamento militare, secondo i quali "il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (...) deve essere instaurato (...) entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono".

Si rappresenta, infine, che le vicende penali e disciplinari del militare sono state oggetto di valutazione da parte delle competenti autorità giu-

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

diziarie che non hanno riscontrato evidenze riconducibili ad attività vessatorie poste in essere dai suoi superiori gerarchici.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa*

ROSSI

(9 febbraio 2017)

  

---